



Comune di Padova

REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 25 del 02/04/2015
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 07/11/2016
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 09/07/2018
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 09/09/2019
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 09/12/201
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.

INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Obiettivi della programmazione
- Art. 3 Zonizzazione
- Art. 4 Nuove aperture e trasferimenti di esercizi
- Art. 5 Circoli
- Art. 6 Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette alla programmazione
- Art. 7 Attività stagionali
- Art. 8 Attività temporanee
- Art. 9 Caratteristiche urbanistiche, edilizie ed ambientali per l'attivazione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- Art.10 Patente a punti
- Art.11 Impatto acustico
- Art.12 Orario
- Art.13 Aree esterne riservate alla somministrazione di alimenti e bevande
- Art.14 Somministrazione e vendita di bevande alcoliche
- Art.15 Somministrazione non assistita
- Art.16 Assistenza alla clientela
- Art. 17 Domande per il rilascio di autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande e scia nuove attività
- Art. 18 Decadenza, sospensione e revoca
- Art. 19 Sanzioni
- Art. 20 Entrata in vigore

**ALLEGATI: Planimetria Zona 1
Elenco vie superficie somministrazione minima 50 mq
Tabella Sanzioni “Patente a Punti” - “Progetto per Padova vivibile”**

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente provvedimento disciplina l'insediamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, stabilendo i criteri ed i parametri di programmazione e le relative norme procedurali, in attuazione del D. Lgs n. 59 del 26.03.2010, del D. Lgs n. 147 del 6.08.2012, della Legge Regionale Veneto n. 29 del 21.09.2007, del D.P.R. 160 del 7.09.2010, della L.241 del 7.08.1990, della L. 214 del 22.12.2011.

Art. 2 - Obiettivi della programmazione

1. La presente programmazione fa propri gli obiettivi indicati dalla normativa statale di cui all'art. 64 del D. Lgs. n. 59/2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, come integrato e corretto dal D. Lgs. n. 147/2012 e indicati dall'art. 31 della Legge 214/2011 per la liberalizzazione dell'apertura di nuovi esercizi commerciali, favorendo lo sviluppo e l'innovazione della rete comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in armonia con le altre attività economiche e provvedendo alla tutela del cittadino e del consumatore in relazione alla qualità del servizio.
2. La libertà di stabilimento e la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio non è soggetta a divieti o limitazioni salvo quelli legati alla sostenibilità ambientale, compreso l'ambiente urbano, alla sostenibilità sociale e alla viabilità, alla tutela della salute, dei lavoratori e dei beni culturali.

Art. 3 - Zonizzazione

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi indicati nel precedente articolo, il territorio comunale è stato ripartito in due zone, in base al criterio della sostenibilità posto all'art. 31 della L.214/2011.

ZONA 1 Area delimitata come da planimetria all'interno della quale viene evidenziata l'area in cui sono ammesse nuove aperture previa presentazione di progetti di riqualificazione

ZONA 2 tutta la parte restante del territorio comunale

2. La perimetrazione delle zone è quella risultante nella planimetria allegata al presente regolamento.
3. Qualora una via delimiti il perimetro di due diverse zone, entrambi i lati della stessa sono da considerare rientranti nella zona con previsioni più restrittive.
4. Qualora un pubblico esercizio abbia accesso da diverse vie, comprese in diverse zone, si ritiene rientrante nella zona con previsioni più restrittive.

Art. 4 - Nuove aperture e trasferimenti di esercizi

1. L'apertura di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande o il loro trasferimento non sono soggetti a parametri numerici o contingenti in tutto il territorio comunale tranne che nella zona 1; in tale zona, per la durata del presente regolamento, sono ammessi solo i trasferimenti interni alla singola zona.
2. La Giunta Comunale, a fronte di specifiche richieste, accompagnate da un progetto gestionale finalizzato alla riqualificazione dell'area, potrà consentire l'apertura di nuove attività, in località degradate o meritevoli di riqualificazione, identificate nella planimetria allegata. La richiesta di apertura in deroga di una nuova attività secondo i criteri di cui al

presente comma dovrà essere accompagnata da un progetto gestionale finalizzato alla riqualificazione e/o rivitalizzazione dell'area interessata.

3. in particolare verranno valutati positivamente progetti con:
 - caratteristiche di qualità dei locali (ad es. l'insonorizzazione dei locali anche in assenza di diffusione sonora; sistemi e tecniche di illuminazione e riscaldamento finalizzati alla riduzione dell'impatto energetico/ambientale; luminosità delle vetrine; climatizzazione dei locali; presenza di aree zona gioco, ricovero passeggini, ecc. o attrezzature - fasciatoi, seggioloni - destinate ai bambini a norma con gli standard di sicurezza vigenti; parcheggi privati; servizio wi-fi gratuito).
 - caratteristiche di gestione (ad es. assenza di apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110 comma 6 TULPS e/o punti di raccolta del gioco del lotto e/o superenalotto e/o scommesse in genere; presenza di menù in almeno tre lingue straniere; assistente alla clientela qualificato; sistema di videosorveglianza).
4. I progetti dovranno comunque prevedere il rispetto delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie, quelle relative all'inquinamento acustico nonché quelle previste dal presente regolamento agli articoli 9 e 11.
5. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 2 non sono trasferibili in unità diversa da quella indicata nel progetto e sono cedibili a persona diversa dal soggetto originariamente autorizzato solo previo assenso dell'Amministrazione, a condizione che il subentrante aderisca al progetto gestionale finalizzato alla riqualificazione e rivitalizzazione dell'area. In caso di cessazione dell'attività, l'autorizzazione si considera decaduta. Fatti salvi specifici accordi preventivi con l'Amministrazione, in caso di accertate modifiche sostanziali nella conduzione dell'attività, rispetto a quanto previsto nel progetto, il Comune procede alla revoca dell'autorizzazione.
6. Tenuto conto del particolare valore storico, architettonico e culturale del Palazzo della Ragione, negli immobili di proprietà comunale siti Sotto il Salone potranno essere consentite nuove aperture di attività di somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai limiti e requisiti previsti dagli art.4 e 9 del presente regolamento secondo le modalità definite dal vigente disciplinare relativo ai banchi/negozi del "Sotto Salone". Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma non sono trasferibili in altra unità locale.
7. All'interno della zona 1 è vietata l'installazione di distributori automatici per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande in locali prevalentemente destinati a tale attività o all'uopo attrezzati, a meno che la stessa non avvenga a seguito di trasferimento di attività già esistente all'interno dello stesso ambito.
8. E' comunque vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.
9. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate da associazioni o circoli che presentano le caratteristiche ed i requisiti di cui all'art. 2 comma 5 della Legge Regionale 29/2007 soggiacciono alle limitazioni previste dal comma 1 del presente articolo.
10. Non è consentita la coesistenza di più attività di somministrazione di alimenti e bevande sulla medesima superficie. Qualora le attività siano esercitate in locali adiacenti e comunicanti tra loro le superfici di somministrazione dovranno essere mantenute distinte. Ogni attività dovrà rispettare singolarmente i requisiti prescritti dall'art.9 del presente regolamento.

Art. 5 – Circoli

1. Le associazioni e i circoli privati, per poter svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, devono osservare le prescrizioni del presente Regolamento ad essi applicabili, con particolare riferimento all'art.11.
2. Dovrà essere garantito il rispetto dei parametri richiesti dalla L. n. 13 del 9.1.1989 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 14.6.1989 n. 236 per l'eliminazione delle barriere architettoniche,

in particolare per quanto riguarda l'accesso al circolo e la fruibilità dei servizi igienici, di cui almeno uno dovrà essere attrezzato per i disabili.

3. Dovrà essere osservata la normativa in materia di sorvegliabilità prevista dal D.M. n. 564 del 17.12.1992.
4. Qualora, a seguito di verifiche degli organi competenti, il circolo o l'associazione risultino aver perso la natura di ente non commerciale, come definita dal combinato disposto degli artt. 148-149-150 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, anche per essere ripetutamente incorsi nelle fattispecie di cui all'art. 2 co. 5 della L.R.V. n. 29 del 21.9.2007, per continuare l'attività di somministrazione dovranno dotarsi dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della L.R.V. n. 29/2007, soggetta alla valutazione di cui al precedente articolo.
5. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico nonché in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
6. L'accertamento in corso di esercizio della carenza dei requisiti di cui al precedente comma comporta la sospensione dell'attività di somministrazione fino al ripristino delle condizioni di esercizio; nel caso di mancato adeguamento entro il termine indicato, con apposito provvedimento, si procederà alla rimozione degli effetti della s.c.i.a.

Art. 6 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette alla programmazione

1. L'apertura di attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentita in deroga ai parametri di programmazione ed è soggetta a segnalazione di inizio attività (s.c.i.a.), qualora esercitata nei:
 - locali dove è prevalente l'attività di intrattenimento e svago (quali discoteche, sale giochi, ecc....) per i quali sia stata rilasciata la licenza prevista dal T.U.L.P.S. sempreché la superficie utilizzata per l'intrattenimento sia pari ad almeno tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi. Il retro bancone è da considerarsi superficie di somministrazione.
 - complessi sportivi o ricreativi, quali impianti sportivi, piscine, oratori, biblioteche, musei, parchi, ecc.;
 - strutture sanitarie quali ospedali, case di cura, poliambulatori, case di riposo, ecc.;
 - stazioni di mezzi di trasporto pubblico;
 - mercati all'ingrosso, strutture fieristiche, ecc.;
 - scuole, mense, spacci, ecc.;
 - altre attività di somministrazione al domicilio del consumatore.
2. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vincolata al collegamento logistico funzionale con l'attività principale della quale deve essere accessorio; non è pertanto trasferibile in altra sede se non congiuntamente all'attività principale e deve rispettare gli orari di funzionamento della medesima.

Art. 7 - Attività stagionali

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata in forma stagionale è soggetta ad autorizzazione se è realizzata in zona 1, e a s.c.i.a. se realizzata in altra zona, secondo le procedure di cui al successivo art. 17.
2. Qualora le attività di cui al comma 1 siano inserite all'interno di manifestazioni in area pubblica, dovrà essere preliminarmente riconosciuto, con apposito atto dell'Amministrazione Comunale, l'interesse pubblico previa presentazione di un progetto dettagliato, indipendentemente dalla zona.
3. Le attività stagionali possono essere svolte per uno o più periodi complessivamente non inferiori a novanta giorni e non superiori a duecentosettanta per ciascun anno solare.

Art. 8 - Attività temporanee

1. In occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali e di altri eventi straordinari organizzati da soggetti pubblici o privati, su area pubblica o privata, può essere svolta attività di somministrazione di alimenti e bevande della durata massima di 30 giorni, previa presentazione di segnalazione certificata di inizio attività da parte dell'organizzatore della manifestazione che dovrà essere trasmessa tramite portale Suap .
2. Salvo deroghe, qualora l'attività di somministrazione temporanea non avvenga nell'ambito di una manifestazione non potrà essere effettuata dallo stesso soggetto per più di tre volte all'anno.
3. Qualora la manifestazione si svolga in area pubblica dovrà essere preliminarmente riconosciuto con apposito atto dell'Amministrazione Comunale l'interesse pubblico previa presentazione di un progetto dettagliato.
4. Qualora la manifestazione si svolga in area privata la destinazione d'uso dei locali dovrà essere commerciale o comunque compatibile con il Piano degli Interventi.
5. All'interno della zona 1 è vietata la somministrazione temporanea in area privata indipendentemente dalla destinazione d'uso dei locali.
6. L'attività di somministrazione temporanea è sempre consentita nell'ambito di sagre, fiere, manifestazioni religiose e benefico-politiche.
7. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nell'ambito di una manifestazione temporanea, deve essere esercitata da soggetti in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D. Lgs. n. 59 del 26.11.2010 e previa presentazione della prescritta documentazione sanitaria.
8. Nell'ambito dell'attività temporanea è consentita la somministrazione di bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, salvo ulteriori limitazioni.

Art. 9 - Caratteristiche urbanistiche, edilizie ed ambientali per l'attivazione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Per rendere concreto il perseguimento del fondamentale obiettivo della sostenibilità ambientale, ogni nuovo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che viene attivato (anche in forma stagionale) sul territorio comunale, deve possedere, oltre le prescrizioni contenute nel Regolamento Edilizio, le seguenti caratteristiche:
 - gli esercizi ubicati all'interno della zona 1 dovranno avere una superficie di somministrazione di alimenti e bevande minima di mq. 30 ad eccezione di quelli siti nelle vie indicate nell'allegato elenco localizzate all'interno della zona 1 di cui alla planimetria allegata al presente regolamento che dovranno avere una superficie di somministrazione minima di mq. 50.
 - gli esercizi ubicati all'esterno della zona 1 dovranno avere una superficie di somministrazione minima di mq. 25.
 - gli esercizi ubicati all'esterno del centro storico, così come individuato dal vigente Piano degli Interventi, con riferimento ai quali è stato attuato un cambio di destinazione d'uso, devono disporre di una dotazione di parcheggi destinati alla sosta dei clienti, ubicati nelle adiacenze dell'esercizio od in area funzionalmente collegata, in misura minima di 4 mq. per ogni 10 mq. di superficie fruibile; nel caso di trasferimento di una attività dalla zona 1 alla zona 2 la dotazione minima di parcheggio è richiesta nella misura di 2 mq per ogni 10 mq di superficie fruibile; per "superficie fruibile" si intende lo spazio in qualunque modo destinato alla clientela, comprensivo dell'area di somministrazione (art. 3 lett. d) L.R.V. n. 29/07), inclusa l'area retro-bancone (solo se trattasi di locali di pubblico spettacolo), l'area destinata ad intrattenimento, l'area nella quale sono allocati apparecchi da gioco. Nel calcolo della superficie di somministrazione, inoltre, non si considera ricompresa l'area oggetto di concessione di suolo pubblico e l'area autorizzata solo in via stagionale nei limiti massimi di cui all'art.12 della L.R.V. 29/2007. La superficie fruibile in locali destinati

esclusivamente alla somministrazione di alimenti e bevande coincide con la superficie di somministrazione.

- i locali nei quali è prevalente l'intrattenimento e gli esercizi di somministrazione ubicati all'esterno del centro storico che abbiano una superficie fruibile dal pubblico superiore a 500 mq. dovranno presentare la documentazione relativa all'impatto sulla viabilità dell'area interessata all'intervento, la valutazione del traffico indotto dalla nuova attività e la valutazione della capacità del suo assorbimento.

Dovranno essere garantiti:

- il rispetto dei parametri previsti dalla L. n. 13 del 9.1.1989 e dal Decreto del Ministero LL. PP. n. 236 del 14.6.1989 per l'eliminazione delle barriere architettoniche, in particolare per quanto riguarda l'accesso e la fruibilità dei servizi igienici, tra i quali almeno uno dovrà essere attrezzato per i disabili.
 - il rispetto dei parametri previsti dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 564 del 17.12.1992 in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande.
2. Tali prescrizioni, oltre che in caso di nuova apertura, valgono anche in caso di trasferimento dell'esercizio sia nella medesima che in diversa zona.
 3. Ai fini del presente articolo, per "superficie di somministrazione" si intende l'area alla quale ha accesso il pubblico destinata alla vendita e al consumo degli alimenti e delle bevande, occupata dalle attrezzature di somministrazione per il servizio al cliente. Non sono da considerarsi come area di somministrazione il retro bancone, i servizi igienici sia per il pubblico che per il personale e i locali di qualunque natura nei quali non sia normalmente consentito l'accesso al pubblico, quali ad esempio la cucina, i magazzini, i depositi, gli uffici, i guardaroba
 4. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico, abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza nonché di destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
 5. L'accertamento in corso di esercizio della carenza dei requisiti di cui al precedente comma comporterà la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di esercizio; nel caso di mancato adeguamento entro il termine indicato con apposito provvedimento, si procederà alla rimozione degli effetti della scia o alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 10 – Patente a punti

1. Al fine di favorire la libertà di iniziativa economica tutelando al contempo la sostenibilità ambientale e sociale, si applica l'allegato disciplinare denominato "Progetto per Padova vivibile", che costituisce parte integrante del presente Regolamento e che si intende applicabile alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche accessorie, ubicate nella zona 1. Il citato disciplinare si applica altresì agli esercizi commerciali/artigianali del settore alimentare, che per tipologia di servizio comportino l'insorgere di problematiche di disturbo e/o degrado, ubicati nella medesima zona 1.
2. Il citato disciplinare regola il sistema della "patente a punti".
3. Analogamente a quanto previsto per la patente di guida, la patente a punti prevede una base di partenza pari a venti punti assegnati alla singola attività.
4. Qualora siano accertate contemporaneamente più violazioni, possono essere decurtati un massimo di 15 punti.
5. L'assenza di violazioni accertate nell'arco di 365 giorni produrrà un accredito di cinque punti fino al raggiungimento massimo di 30 punti; ai fini del calcolo, non saranno considerati periodi inferiori all'anno.
6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di individuare misure premiali in favore dei titolari che abbiano raggiunto tale massimo punteggio.
7. Le violazioni individuate nel citato disciplinare comportano l'applicazione della sanzione con le seguenti modalità:
 - a) Per la prima sanzione è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria.

- b) Per la seconda sanzione commessa entro 365 giorni dalla prima è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria, la decurtazione dei punti e l'adozione delle misure previste nella relativa tabella, dimezzando il numero di giorni previsti.
- c) Per la terza infrazione commessa entro i 365 giorni dalla prima è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria, la decurtazione dei punti e l'adozione delle misure previste nella relativa tabella. Qualora il presente Regolamento preveda la misura della sospensione dell'OSAP, e la durata di tale misura si protragga oltre la scadenza della concessione in atto, nel provvedimento successivo di rinnovo OSAP sarà applicato il residuo periodo di sospensione a partire dal primo giorno di validità della concessione.
- d) Dalla quarta violazione in poi si applica la sanzione pecuniaria prevista, la decurtazione dei punti e l'adozione delle misure indicate nella relativa tabella.
8. Le attività delle tipologie di esercizio indicate al comma 1, ed ubicate nella zona 2, possono facoltativamente aderire al progetto.

Art. 11 – Impatto acustico

1. Al fine di garantire il diritto alla quiete dei cittadini, si stabilisce che ogni attività di somministrazione indicata nei precedenti articoli, e anche nel caso di subingresso, deve rispettare la disciplina vigente delle attività rumorose.
2. L'esercente ha l'obbligo di presentare, attraverso il portale SUAP, la pratica denominata "Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà o Richiesta Nulla Osta Acustico". All'atto della compilazione del modulo principale la pratica si configurerà automaticamente a seconda dei valori di emissione sonora previsti per l'attività.
Si dovrà compilare quindi, alternativamente:
 - a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con semplice indicazione del tipo di attività, se si tratta di attività comprese nell'allegato B del DPR 227/2011 o di attività di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che non utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero non svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;
 - b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con descrizioni relative ai locali e alle sorgenti e dati acustici, se si tratta di attività non comprese nell'allegato B del DPR 227/2011 o di attività di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali che si prevede non possano produrre valori di emissione superiori a quelli previsti dal DPCM 14/11/1997;
 - c) una richiesta di nulla osta acustico in tutti gli altri casi non rientranti nelle casistiche descritte nel presente articolo lettere a) e b), da presentare almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.
3. Su richiesta del competente ufficio dovranno essere fornite integrazioni relative alla documentazione presentata; la mancata presentazione delle integrazioni richieste e/o la mancata trasmissione degli esiti del monitoraggio acustico, qualora richiesto dal medesimo ufficio, comporterà automaticamente l'obbligo di osservare inderogabilmente l'orario di chiusura alle ore 22.00;
4. L'attività musicale deve essere svolta con le strumentazioni e le modalità specificate nella "Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà o Richiesta Nulla Osta Acustico" e/o nella relativa documentazione tecnica; deve inoltre essere svolta in modo tale da evitare che rumori e suoni siano percepibili dall'esterno dalle ore 22.00 alle ore 6.00.
5. L'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali, senza utilizzo di strumenti amplificati, realizzata all'interno dei pubblici esercizi e dei circoli privati, qualora non già prevista dalla documentazione di impatto acustico di cui al comma 2, dovrà essere comunicata al SUAP almeno sette giorni prima della data prevista per l'evento (o della data prevista per il primo di una serie di eventi) utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito. Sarà consentita comunque l'effettuazione di massimo quindici intrattenimenti musicali nell'anno in corso che dovranno terminare entro le ore 24.00. Qualora siano accertate problematiche di disturbo potrà essere impedita l'effettuazione di ulteriori intrattenimenti, in ogni caso entro il limite suindicato.

6. Dalle ore 24,00, all'interno dell'esercizio, è consentita esclusivamente la diffusione di musica di sottofondo che consenta la normale conversazione con struttura di frequenza povera di bassi.
7. Gli eventi musicali senza utilizzo di strumenti amplificati, di cui al comma 5, devono essere svolti in alternativa agli eventi musicali in deroga ai limiti di cui all'art. 33 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose, per complessivi 15 giorni nell'anno in corso.
8. Compatibilmente con le iniziative promosse dall'Amministrazione comunale, sono consentiti intrattenimenti musicali all'esterno dei locali, in area oggetto di concessione, senza utilizzo di strumenti amplificati, nei limiti indicati nell'art.13, comma 14, nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose e previa presentazione della documentazione citata nel comma 5.
9. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione prevista dal Regolamento per la disciplina delle attività rumorose.
10. La violazione alle disposizioni contenute nei commi 4 - 5 e 8 del presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 250,00, la decurtazione di 5 punti, la sospensione dell'utilizzo delle sorgenti sonore per 30 giorni e la sospensione OSAP per 30 giorni o, in mancanza di concessione OSAP, la riduzione dell'orario di 2 ore per giorni 30; l'orario ridotto dell'attività non potrà comunque protrarsi oltre le ore 22.00.
11. La violazione alle disposizioni contenute nel comma 6 del presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 500,00, la decurtazione di 5 punti, la sospensione dell'utilizzo delle sorgenti sonore per 30 giorni e la sospensione OSAP per 30 giorni o, in mancanza di concessione OSAP, la riduzione dell'orario di 2 ore per giorni 30; l'orario ridotto dell'attività non potrà comunque protrarsi oltre le ore 22.00.

Art. 12 – Orario

1. Gli orari degli esercizi di cui al comma 1 dell'art.10 del presente Regolamento e dei distributori automatici del settore alimentare saranno stabiliti con apposita ordinanza. Possono essere determinati orari differenziati ai sensi dell'art. 20 della L.R.V. n. 29/07, al fine di garantire le finalità indicate all'ultimo comma dell'art. 2 del presente Regolamento secondo le previsioni dell'art. 31 co. 2 della L. 214 del 22.12.2011, quali la tutela della quiete, della salute, dell'ambiente, dei beni culturali.
2. Per chiusura dell'esercizio si intende la cessazione di ogni attività di somministrazione agli avventori, il conseguente allontanamento della clientela presente e la chiusura delle porte di accesso, ferma restando la possibilità di effettuare le operazioni di pulizia e quelle per la chiusura dell'attività.
3. I titolari degli esercizi hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato, che può anche essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno, e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura.
4. Il mancato rispetto dell'orario di chiusura, comunicato al SUAP o determinato con apposito provvedimento, comporta l'applicazione della sanzione prevista dal LR 29/2007 e s.m., la decurtazione di 7 punti e la sospensione OSAP per giorni 10 o, in mancanza di concessione OSAP, la riduzione dell'orario di 2 ore per giorni 10.
5. Il mancato sgombero dei locali all'orario di chiusura comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art.186 del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, la decurtazione di 5 punti e la sospensione OSAP per giorni 10 o, in mancanza di concessione OSAP, la riduzione dell'orario di 2 ore per giorni 10, l'orario ridotto dell'attività non potrà comunque protrarsi oltre le ore 22.00.

Art. 13 - Aree esterne riservate alla somministrazione di alimenti e bevande

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree esterne private può essere svolta previa presentazione di segnalazione certificata d'inizio attività di ampliamento di superficie.
2. La somministrazione su area pubblica o privata ad uso pubblico è soggetta a concessione rilasciata dal Comune, previa istanza da parte della ditta interessata da presentarsi tramite portale
3. La durata delle concessioni è di anni cinque, con scadenza 31 Dicembre del quinto anno, resta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere periodi di durata inferiori o di revocare la concessione in ogni tempo, anche per morosità rispetto a tributi/canoni comunali. La durata delle concessioni in Piazza dei Frutti, Piazza dei Signori, Piazza delle Erbe è di un anno con scadenza 31 Dicembre dell'anno di rilascio. Per determinate aree interessate da più occupazioni la Giunta comunale si riserva la facoltà di definire estensione, modalità e tipologie di occupazione nell'interesse di coniugare l'esercizio dell'attività con la salvaguardia dei valori storici e artistici della città di Padova nonché la fruibilità degli spazi pubblici.
4. Il rilascio ed il rinnovo della concessione è subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi/canoni comunali dovuti per l'esercizio dell'attività. Per tributi/canoni comunali si intendono sia quelli applicati dal Comune che quelli affidati dal Comune in appalto o in concessione ad altri Enti ad esclusione delle addizionali comunali. L'irregolarità del pagamento si verifica quando il soggetto istante ha un debito accertato mediante avviso di accertamento (*IMU-TARI-IMPOSTA DI PUBBLICITA'*) e/o intimazione di pagamento (*COSAP*) divenuti definitivi e/o sollecito di pagamento (*COSAP-IMPOSTA DI SOGGIORNO*) con termine assegnato per adempiere scaduto, compresa la fase della riscossione coattiva; a tal fine rileva il debito di importo complessivamente non inferiore a 500 euro calcolato considerando le annualità non prescritte. Nel caso di attività svolta da persona fisica la verifica di regolarità del pagamento è effettuata relativamente alla posizione dell'attività di impresa; nel caso invece di attività svolta da persona giuridica la regolarità viene verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante. I soggetti non in regola con il pagamento di tributi/canoni potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle entrate o dalle norme disciplinanti i singoli tributi/canoni comunali".
5. Fatti salvi i diritti già acquisiti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, per area pubblica s'intende anche l'area privata gravata da uso pubblico.
6. Le occupazioni in aree private ad uso pubblico necessitano del consenso del proprietario/amministratore.
7. L'area pubblica o l'area privata ad uso pubblico potrà essere concessa, in via sequenziale nel caso in cui l'area non sia concedibile o sia già stata concessa, secondo il seguente ordine:
 - nell'area antistante all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
 - in un'area prospiciente l'esercizio anche se separata da un marciapiede o da una sede stradale lì dove è garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza stradale;
 - in un'area, anche verde, adiacente o nei pressi dell'attività, seppur direttamente riconducibile al pubblico esercizio, previa valutazione sull'eventuale compromissione dell'affaccio sulla pubblica via da parte di altre attività commerciali;
 - su stalli di sosta, ad esclusione di spazi riservati a specifiche categorie di utenti/veicoli a seguito di valutazione sull'effettiva richiesta di parcheggio in zona.
8. Nel caso in cui più ditte richiedano una stessa area pubblica, l'Amministrazione comunale può determinare il contenuto del provvedimento finale previ accordi con gli interessati o comunque comparando l'interesse pubblico con quello dei privati tenuto conto dei seguenti criteri: vicinanza degli esercizi rispetto all'area richiesta, precedente maggior periodo di esercizio dell'attività commerciale nonché di ogni altro elemento ritenuto utile (es. evitare confusione nella clientela).

- 9 L'occupazione concessa non potrà comunque superare il doppio della superficie di somministrazione del locale così come risultante dal titolo abilitativo o dalla documentazione agli atti del Settore Suap e Attività Economiche.
- 10 Le istanze di rilascio nuova concessione sono valutate dagli enti e settori tecnici competenti in materia e l'atto concessorio viene rilasciato una volta acquisiti i relativi pareri tenendo conto dei criteri tecnici definiti con apposito Accordo con la competente Soprintendenza. In caso di subingresso in un'attività, già autorizzata all'occupazione di suolo pubblico, la procedura di rilascio della concessione senza modifiche è soggetta a scia da presentare contestualmente alla scia di sub ingresso,.
- 11 L'occupazione dell'area deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, del Codice della Strada e senza pregiudizio per la quiete e la sicurezza pubblica.
- 12 L'area deve essere mantenuta costantemente pulita e dotata di contenitori per i rifiuti in misura e numero adeguati alle dimensioni del locale e all'affluenza della clientela.
- 13 Il competente ufficio, con provvedimento motivato, può revocare, modificare o sospendere in qualsiasi momento la concessione rilasciata, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenute variazioni del contesto ambientale o per motivi di interesse pubblico.
- 14 La superficie esterna autorizzata può essere utilizzata soltanto ai fini della somministrazione e per piccoli intrattenimenti musicali non amplificati accessori alla somministrazione a condizione che venga rispettata la normativa vigente in materia di impatto acustico nonché l'art.11 del presente regolamento.
- 15 In centro storico a tutela del decoro estetico di un ambito di particolare interesse storico e artistico, gli arredi destinati alle aree esterne devono essere conformi alle tipologie individuate nel Regolamento per l'arredo urbano e il decoro della città di Padova, o comunque essere espressamente autorizzati.
- 16 Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento (sanzioni, tariffe, ...) si fa riferimento al vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- 17 All'esterno degli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande è vietato allestire soglie, gradini e vetrine e ogni altro manufatto al fine di agevolare la seduta dei clienti.
- 18 La violazione alle disposizioni contenute nei commi 12 e 17 del presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 250,00, la decurtazione di 3 punti e la sospensione OSAP per giorni 7 o, in mancanza di concessione OSAP, la riduzione dell'orario di 2 ore per giorni 7; l'orario ridotto dell'attività non potrà comunque protrarsi oltre le ore 22.00.
- 19 Ferme restando ulteriori previsioni normative e/o regolamentari, l'occupazione abusiva o l'inosservanza delle prescrizioni della concessione comporta la sanzione prevista dal Codice della Strada, la decurtazione di 7 punti e la sospensione concessione OSAP per gg 6 o, in mancanza di concessione OSAP, la riduzione orario dell' attività per 2 ore per giorni 6; l'orario ridotto dell'attività non potrà comunque protrarsi oltre le ore 22.00.

Art. 14 – Somministrazione e vendita di bevande alcoliche

1. La somministrazione e la vendita di bevande alcoliche devono essere svolte nel rispetto delle normative vigenti.
2. E' vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche in bottiglie di vetro aperte e pronte al consumo. La violazione del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250,00, la decurtazione di 10 punti e la sospensione della concessione OSAP per 10 gg o, in mancanza di concessione OSAP, la riduzione dell'orario di 2 ore per giorni 10, l'orario ridotto dell'attività non potrà comunque protrarsi oltre le ore 22.00.
3. Sono vietati:
 - a) la pubblicizzazione e le offerte di bevande alcoliche che, attraverso vendite promozionali, inducano il consumo reiterato di alcolici (es. somministrazione di "shot" - porzioni ridotte di bevande alcoliche, che ne incoraggiano il consumo ulteriore);

b) iniziative finalizzate al consumo di alcol condivise tra diversi locali, quali i c.d. “alcohol tour” turistici.

La violazione alle disposizioni contenute nel presente comma comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00, la decurtazione di 15 punti e la sospensione della concessione OSAP per 30 gg o, in mancanza di concessione OSAP, la riduzione dell'orario di 2 ore per giorni 30, l'orario ridotto dell'attività non potrà comunque protrarsi oltre le ore 22.00.

4. E' vietato somministrare alcolici a persona in manifesto stato di ebbrezza. La violazione del presente comma comporta l'applicazione della sanzione prevista dalla normativa vigente, la decurtazione di 15 punti e la sospensione della concessione OSAP per 30 gg o, in mancanza di concessione OSAP, la riduzione dell'orario di 2 ore per giorni 30, l'orario ridotto dell'attività non potrà comunque protrarsi oltre le ore 22.00.
5. E' vietata la vendita per asporto, somministrazione o cessione a qualsiasi titolo di bevande contenenti sostanze alcoliche anche in quantità limitata, a persone di età inferiore ad anni 18. La violazione del presente comma comporta l'applicazione della sanzione prevista dalla normativa vigente e la decurtazione di 15 punti.
6. Sono vietate la somministrazione o cessione a qualsiasi titolo, per conto ed in favore dei minori di anni 18, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai fini della loro consumazione o della mera detenzione.
7. La violazione del precedente comma comporta l'applicazione della sanzione prevista dalla normativa vigente e la decurtazione di 15 punti.

Art. 15 - Somministrazione non assistita

1. La somministrazione non assistita è consentita agli esercizi di vicinato, alle attività di panificazione e alle gelaterie artigianali, yogourterie e assimilabili, previa comunicazione da inoltrare tramite portale SUAP.
2. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari, che abbiano provveduto a presentare la comunicazione di cui al comma 1, è consentito il consumo immediato sul posto di prodotti di gastronomia fredda; è altresì consentito il consumo sul posto di bevande non alcoliche. E' consentito il consumo di gastronomia calda esclusivamente all'interno dei locali inseriti nel “Sotto Salone” nel rispetto delle prescrizioni contenute nel relativo disciplinare vigente.
3. Negli esercizi di vicinato di cui al comma 2 e nei panifici è consentita la dotazione di soli piani d'appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza e alla capacità ricettiva dei locali, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere. L'area dedicata alla somministrazione non assistita deve comunque risultare inferiore rispetto a quella dell'attività di vendita, che rimane l'attività principale: non è consentito pertanto adibire sale per la sola somministrazione.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione non assistita è necessario il possesso dei requisiti professionali.
5. Gli esercizi “misti” con attività commerciale e artigianale del settore alimentare possono svolgere somministrazione non assistita, esclusivamente per i prodotti in vendita al dettaglio, solo se l'attività prevalente è quella commerciale; l'attività principale e secondaria dovranno trovare riscontro nell'apposita SCIA per vendita di alimentari.
6. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla L.R.V. 29/2007 e s.m., la decurtazione di 10 punti e la riduzione dell'orario di 2 ore per giorni 30. L'orario ridotto dell'attività non potrà comunque protrarsi oltre le ore 22.00.

Art. 16 – Assistenza alla clientela

1. In caso di assembramenti di clienti all'esterno del locale e/o problematiche di disturbo, ciascun esercizio deve individuare, a decorrere dalle ore 21.00, personale addetto all'assistenza alla clientela che dovrà essere identificabile (ad es., munito di casacca rifrangente). Per

- “assembramento” si intende la presenza contemporanea sul posto di più persone, che nelle circostanze specifiche di tempo e luogo costituiscano disturbo alle regole di civile convivenza.
2. Il servizio dovrà essere garantito anche oltre l'orario di chiusura al fine di evitare stazionamenti molesti, provvedendo eventualmente a segnalare particolari criticità alla Polizia Locale o alle Forze dell'Ordine, laddove la situazione, controllata preventivamente con le modalità di seguito descritte, non cessi o rischi di degenerare in situazioni di pericolo.
 3. Le funzioni di “addetto all'assistenza della clientela” possono essere svolte da personale incaricato dall'esercente o dall'esercente stesso, purchè sia garantito un adeguato servizio.
 4. L'esercente è tenuto a fornire a tale personale le necessarie direttive in ordine ai compiti da svolgere, con particolare riguardo all'area esterna, ove l'esercente stesso ha minore raggio di sorveglianza.
 5. Il servizio di assistenza potrà essere svolto anche in forma associata con altri esercizi limitrofi, garantendone comunque l'adeguatezza in relazione all'afflusso di clienti.
 6. Il personale addetto all'assistenza è chiamato a svolgere funzioni di indirizzo, osservazione e sensibilizzazione della clientela, in particolare dovrà:
 - a) invitare gli avventori a rispettare le regole della civile convivenza al fine di evitare schiamazzi, assembramenti, intralcio alla circolazione sia veicolare che pedonale e lordura in genere;
 - b) segnalare all'esercente e/o al personale addetto alla somministrazione persone in evidente stato di ebbrezza o apparentemente minore di età, affinché possa essere rifiutata la somministrazione di bevande alcoliche secondo la normativa vigente;
 - c) sorvegliare sul corretto deposito dei rifiuti negli appositi contenitori e provvedere alla pulizia dell'area limitrofa all'esercizio;
 - d) segnalare particolari criticità alla Polizia Locale riscontrate a seguito dell'attività di osservazione.
 7. Il servizio di assistenza alla clientela, all'esterno del locale, potrà essere sospeso in caso di assenza di assembramenti di persone.
 8. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 250,00, la decurtazione di 10 punti e la sospensione della concessione OSAP per 30 gg o, in mancanza di concessione OSAP, la riduzione dell'orario di 2 ore per giorni 30. L'orario ridotto dell'attività non potrà comunque protrarsi oltre le ore 22.00.

Art. 17 - Domande per il rilascio di autorizzazioni alla somministrazione e SCIA per nuove attività.

1. Le domande e le s.c.i.a. per l'apertura al pubblico di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono essere inoltrate esclusivamente in via telematica al SUAP, Sportello Unico delle Attività Produttive.

Art. 18 - Decadenza, sospensione e revoca

1. L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono quando il titolare:
 - a) non risulta più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 1 e 2 del D.lgs.59/2010;
 - b) sospende l'attività per un periodo superiore a dodici mesi, anche nel caso di uno o più subingressi consecutivi e/o trasferimenti di sede;
 - c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'Interno. In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall'Amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;
 - d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione non attiva l'esercizio entro 180 (centottanta) giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata almeno 30 giorni prima della scadenza del termine previsto;

2. Nel caso di violazione delle prescrizioni in materia di sorvegliabilità dei locali e di tutela dall'inquinamento acustico, il Comune provvede a sospendere l'attività autorizzata ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 29/2007 o l'attività esercitata in base al titolo abilitativo di cui agli artt. 8 bis e 9 della medesima Legge per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni. Entro tale termine il titolare riprende l'attività, una volta ripristinati i requisiti mancanti.
3. Quando il titolare dell'esercizio non osserva i provvedimenti di sospensione o non ripristina i requisiti mancanti nei termini previsti, il Comune provvede a revocare le autorizzazioni di cui all'art. 8 della LR n. 29/2007 o del titolo abilitativo di cui agli artt. 8 bis e 9 della medesima Legge.

Art. 19 - Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento che non siano già previste da specifiche leggi di settore, comporta, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e della L. 689/81 e s. m., l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, quale pagamento in misura ridotta, così come indicata per ciascuna violazione.
2. L'accertata inottemperanza al provvedimento di sospensione della concessione di suolo pubblico prevista dal sistema della "patente a punti" comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a euro 500,00 e la decurtazione di 5 punti
3. L'accertata inottemperanza al provvedimento di limitazione dell'orario, prevista dal sistema della "patente a punti", comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a euro 500,00 e la decurtazione di 5 punti.
4. La perdita totale del punteggio iniziale comporta la sospensione dell'attività per un periodo pari a 15 giorni. In caso di inottemperanza al provvedimento che dispone la sospensione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 500,00. Al termine del periodo di sospensione sono assegnati quale nuova base di partenza 10 punti e, qualora non siano commesse altre violazioni, saranno assegnati ulteriori 10 punti decorso un anno dal termine del periodo di sospensione dell'attività.
5. Nel caso siano accertate almeno 2 (due) violazioni per attività abusiva di somministrazione di alimenti e bevande presso attività di vendita e/o artigianali, sarà disposta la sospensione da 7 a 30 giorni dell'attività di vendita e/o dell'attività artigianale.
6. Nel caso di inottemperanza al provvedimento di sospensione dell'attività di cui al comma precedente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500,00 euro, quale pagamento in misura ridotta.

Art. 20 – Entrata in vigore

1. Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, da eseguirsi ad intervenuta esecutività della delibera consiliare che le approva.
2. I procedimenti per il trasferimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle vie di cui all'elenco allegato al presente regolamento, avviati prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte al presente regolamento, saranno conclusi sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle relative istanze.